



Fondazione <Casa di Oriani> Ravenna

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

OGGETTO: Autorizzazione al comune di Casola Valsenio, comodatario dell'immobile denominato "Sala pifferi", ai sensi dell'art.4 della Convenzione Rep. 65/2014/AP ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria e riparazione del tetto della sala "Pifferi". Approvazione dello schema di convenzione, redatto da RER ed avente ad oggetto la regolazione degli impegni, a carico delle parti, necessari a sostenere il "PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEL TETTO DELLA SALA PIFFERI NEL COMPLESSO "IL CARDELLO", nonché le modalità di attuazione ed erogazione del contributo regionale di euro 30.000 da parte della RER al comune di Casola Valsenio, quale soggetto attuatore.

Addì 3 novembre 2023,

il Presidente

Premesso:

- che la Fondazione Casa di Oriani è proprietaria in Casola Valsenio del complesso immobiliare museale denominato "Il Cardello" che comprende la casa dove Alfredo Oriani visse e scrisse le sue opere ed ha sepolture e ove sono conservati i cimeli dello scrittore e una raccolta delle sue opere;
- che la Casa Museo il "Cardello" è stata dichiarata monumento nazionale con Regio Decreto Legge & novembre 1924, mentre l'intera tenuta del "Cardello" è stata dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n.1497 (ora D.lgs. n.42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- che nell'ambito del compendio monumentale denominato "Il Cardello" è compresa anche l'immobile denominato sala "Pifferi", luogo dove vengono svolti eventi di natura turistico-culturale;

Considerato:

che La Fondazione Casa di Oriani con convenzioni Rep. N.65/2014/A.P. e Rep. N. 258/2017 ha concesso, in comodato gratuito, al comune di Casola Valsenio le aree contraddistinte dai seguenti estremi catastali:

- 1.Foglio 11 Particella n.42 (Casa Museo);
- 2.Foglio 11 particella n.130 (Sala Pifferi).

Che si rende necessario eseguire lavori di manutenzione straordinaria e riparazione del tetto di sala "Pifferi", facente parte del complesso denominato "Il Cardello", in seguito alle infiltrazioni ed ai danni al coperto ed agli impianti subiti a causa dell'alluvione che ha colpito la zona di Casola Valsenio nel mese di maggio u.s.;

che la citata convenzione Rep. 65/2014/AP definisce all'art.4 la possibilità da parte del comune comodatario di eseguire direttamente i lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile che si rendessero necessari, una volta ottenuta apposita autorizzazione da parte della proprietà.

Preso atto:

che il comune di Casola Valsenio, nella sua qualità di soggetto proponente/attuatore ha presentato alla RER una richiesta di collaborazione e di contributo regionale per la realizzazione del progetto di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEL TETTO DELLA SALA PIFFERI NEL COMPLESSO "IL CARDELLO";

che, a tal fine, il comune di Casola Valsenio ha trasmesso alla RER un elaborato progettuale che definisce gli interventi edili ed impiantistici ed il loro relativo budget di spesa per un totale di euro 39.967,31;

che la RER intende impegnarsi a corrispondere al comune di Casola Valsenio un contributo massimo

di euro 30.000;
che in base all'art. 5 della convenzione il comune di Casola Valsenio si assume l'onere di sostenere i costi dell'operazione eccedenti il contributo regionale concesso;

Ritenuto pertanto:

- di autorizzare, in qualità di soggetto proprietario dell'immobile denominato sala "Pifferi", ai sensi dell'art. 4 della convenzione in essere, il comune di Casola Valsenio ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria e riparazione al tetto ed agli impianti tecnologici di sala "Pifferi" come indicato nell'elaborato progettuale presentato alla Regione Emilia Romagna;
- di riconoscere al comune di Casola Valsenio, con riferimento all'oggetto, il ruolo di soggetto Proponente/attuatore;
- di autorizzare il comune di Casola Valsenio (comodatario dei mappali sopra identificati in forza alle convenzioni Rep 65/2014 e Rep. 258/2017) ad eseguire gli interventi collegati al progetto presentato;

Considerato altresì che:

- che non è possibile convocare il C.d.A. in tempo utile affinché possa deliberare in merito all'oggetto per cui, fatta salva la ratifica dell'organo competente, la materia è suscettibile di approvazione da parte del Presidente ai sensi dell'art.11 comma 4 lett.b) dello statuto della Fondazione Casa di Oriani;

Considerata l'urgenza di procedere all'adozione di un provvedimento ricadente nella competenza del C.d.A., da sottoporre nel più breve tempo possibile a ratifica da parte del C.d.A. medesimo;

Ritenuto, per le motivazioni dianzi addotte, di autorizzare il comune di Casola ad esercitare il ruolo di soggetto attuatore dell'intervento di cui trattasi e di approvare lo schema di convenzione che regola i rapporti ed i reciproci impegni tra Fondazione Cas di Oriani, Regione Emilia Romagna e Comune di Casola Valsenio;

visto ed osservato l'art. 11 comma 4 lett.b) dello Statuto;

Delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di convenzione, redatto da RER, che regola i reciproci rapporti ed impegni tra Regione Emilia Romagna, comune di Casola Valsenio e Fondazione Casa di Oriani per la realizzazione del progetto di manutenzione straordinaria e riparazione del tetto della sala "Pifferi" nel complesso denominato "Il Cardello".
2. di autorizzare il comune di Casola Valsenio, comodatario dei mappali che formano oggetto della convenzione Rep. N.65/2014/AP e che risultano meglio precisati nella parte narrativa della presente deliberazione, ad eseguire gli interventi funzionalmente collegati al progetto, presentato alla Regione Emilia Romagna e destinatario di un contributo in conto capitale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e riparazione al tetto e agli impianti della sala "Pifferi";
3. di autorizzare, conseguentemente il comune di Casola Valsenio ad esercitare il ruolo soggetto attuatore del progetto di cui trattasi;
4. di dare atto che l'approvazione del presente atto non comporta oneri per il bilancio della Fondazione Casa di Oriani;
5. di incaricare il direttore della Fondazione dott. Alessandro Luparini affinché dia esecuzione alla presente deliberazione presidenziale nelle parti non rientranti nella sfera di attribuzione dei poteri del rappresentante legale;
6. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Cda nella prossima seduta.

IL PRESIDENTE

Sandro Rogari